

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"A.S.D. ARCI UISP SCAMPIA A.P.S."**

**TITOLO I**

**Art. 1 Denominazione e Sede**

In conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 è costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'associazione denominata **"A.S.D. Arci Uisp Scampia A.P.S. "Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale"**, in breve denominata anche **"ArciScampia"** con sede in via Peppino Impastato, n.19 – Parco Fiorito Napoli, associazione senza scopo di lucro.

**TITOLO II**

**Art. 2 Scopi e finalità**

a) L'Associazione:

- Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, bambini, ragazze e ragazzi, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie, ai ragazzi a rischio di marginalità sociale e dispersione scolastica;
- Promuovere e gestire attività di promozione sociale, culturale, ricreative, educative e formative compresa l'attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva dilettantistica, attraverso lo sport e in particolare il calcio maschile e femminile;
- Ha lo scopo di sviluppare il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità, al benessere fisico e psicofisico dell'utenza che comprende anche persone diversamente abili e non vedenti;
- Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento Associativo e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI a cui è affiliata, o di altro ente di promozione sportiva a cui si affilia;
- Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport con particolare attenzione al gioco del calcio.
- Promuovere sempre attività didattiche, anche attraverso corsi, mostre, convegni e manifestazioni;

b) L'Associazione non ha finalità di lucro, è vietata ogni forma di distribuzione di utili e avanzi di gestione.

Si ispira a principi di democrazia e di pari opportunità di tutti gli associati ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazionismo, svolgendo le proprie attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
- gestione della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'associazione realizza i propri scopi avvalendosi anche dello strumento della raccolta fondi.

### **TITOLO III**

#### **Art. 3 Durata**

- a) La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **TITOLO IV**

#### **Art. 4 Soci dell'associazione**

- a) Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità e intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro;
  - b) Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo, qualora stabilita;
  - c) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;
  - d) La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria;
  - e) I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa;
- Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che purché, non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno;

f) I soci sono tenuti:

- Al pagamento della quota sociale o di eventuali quote contributive in relazione all'attività dell'associazione, le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili;
- All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali;
- Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente;
- Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

g) I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
- Qualora si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- Qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali alla ASD-APS;

h) Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia del Coni;

i) I soci sono volontari che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione o dalla norma in materia;

- Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione;
- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 lett. b del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 117/2017.

## TITOLO V

### **Art. 5 Gli organi dell'associazione**

- a) Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Revisore dei Conti laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

### **Art.6 L'Assemblea**

- a) L'assemblea della Associazione:

- È l'organo sovrano della Associazione;
- È costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari;
- È convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci, e non sono ammesse deleghe;
- La convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima dello svolgimento della riunione, essere affissa presso la sede e comunicata con ogni mezzo che ne consenta una idonea pubblicità; indicare: la data ed il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori;
- Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo;
- Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- Apporta modifiche allo statuto ed approva eventuali regolamenti interni.
- Elegge il Presidente;
- Elegge il Consiglio Direttivo;
- Elegge, sentito il Presidente, uno o più Vice Presidenti;
- Le delibere dell'Assemblea (e i rendiconti consuntivi) devono essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

#### **Art. 7 Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art.8 Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o altra idonea forma di comunicazione spedita ai soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art.9 Il Consiglio Direttivo della Associazione**

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione;
- b) È composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri;
- c) Esso sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci;
- d) Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti;
- e) Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea;

- f) Nel caso l'assemblea le abbia delegato l'elezione del Presidente, procede alla sua elezione tra i suoi componenti e, su proposta del Presidente, procede all'attribuzione delle responsabilità associative agli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- g) Redige il rendiconto economico finanziario o Bilancio sociale e l'eventuale bilancio preventivo .

#### **Art. 10 Convocazione Direttivo**

- a) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

#### **Art.11 Compiti del Consiglio Direttivo**

a) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo, il consuntivo e il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 12 Il Presidente**

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- b) Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo;
- c) Convoca e presiede la Presidenza e ne cura le deliberazioni;
- d) Stipula gli atti inerenti l'attività associativa;
- e) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti;
- f) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi.

#### **Art.13 Verbali**

Di tutte le riunioni dell'assemblea e della Presidenza, deve essere redatto un processo verbale .

### **TITOLO VI**

#### **Art.14 Il rendiconto**

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, compreso il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento o inserite nel bilancio sociale. Il rendiconto deve essere redatto con

chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del bilancio sociale e del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione

#### **Art. 15 Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 16 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune. Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati.

### **TITOLO VII**

#### **Art. 17 Scioglimento dell'Associazione**

- a) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- b) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- c) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione sportiva o Ente sportivo che persegua finalità analoghe ovvero di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione di legge.

#### **Art. 18 Norma finale**

- a) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali modifiche successive.